Mario Bonsignori

"I matrimoni tra cattolici e musulmani in Italia" Un approccio canonico al documento della CEI

A lato:

L'autore, dottore in diritto canonico, è Responsabile del Servizio per la Disciplina dei Sacramenti nella Curia arcivescovile di Milano.

Premessa

Il documento "I matrimoni tra cattolici e musulmani in Italia" è stato elaborato dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, dopo una lunga riflessione condotta dal Consiglio Episcopale Permanente. Ne sono scaturite delle "Indicazioni" che, tenendo conto dei contributi emersi dalla consultazione delle Conferenze Episcopali Regionali, intendono proporre agli Ordinari diocesani talune indicazioni generali, finalizzate all'assunzione di una linea concorde nella soluzione dei singoli casi, che si presentano a livello diocesano.

L'art. 23, lett. B dello Statuto della Conferenza Episcopale Italiana statuisce che il Consiglio Episcopale Permanente, in casi gravi e urgenti, ha facoltà di emettere, a nome proprio, dichiarazioni e documenti riservati per sé all'Assemblea. Il Consiglio, ritenendo che la celebrazione del matrimonio tra una parte cattolica e una musulmana rappresenti attualmente *un problema di speciale rilievo per la Chiesa in Italia*, meritevole di considerazione e valutazione, anche al fine di favorire un'azione pastorale concorde tra i Vescovi italiani, ha dato incarico alla Presidenza di rendere pubblico il documento, la qual cosa è avvenuta il 29 aprile 2005.

Ci è parsa cosa utile e opportuna, ad uso dei parroci e degli operatori della pastorale famigliare, offrire una lettura del documento, ripercorrendolo nella sua articolazione e sottolineandone gli aspetti canonici più salienti.

I. Il contesto pastorale

Negli ultimi anni in Italia ha assunto una certa rilevanza la richiesta di celebrare nella forma religiosa il matrimonio fra una parte cattolica e una musulmana. Il fenomeno, determinato dalla tendenza di immigrati musulmani a trasferirsi nel nostro Paese e dal più generale aumento dei matrimoni interreligiosi, esige una specifica attenzione da parte della comunità cristiana e dei suoi pastori, al fine di individuare un indirizzo omogeneo nella verifica dei casi e nell'eventuale concessione della dispensa dall'impedimento di "disparitas cultus" (can. 1086 CIC).

Le coppie di cattolici e musulmani che intendono oggi formare una famiglia, alle difficoltà che incontra una qualsiasi altra coppia, devono aggiungere quelle connesse con le profonde diversità culturali e religiose. Il primo servizio da rendere a chi chiede alla Chiesa un tale matrimonio è quello di far acquisire consapevolezza riguardo a queste difficoltà.

Ciò comporta *un attento discernimento*, da attuare con e tra i nubendi, che tocca l'ambito della fede ma anche aspetti molto pratici quali, ad esempio, la scelta del luogo di residenza della futura coppia e la previsione di restarvi nel futuro (è noto che lo stabilirsi in Italia o in Occidente, offre al vincolo matrimoniale e alla parte cattolica maggiori garanzie). Tali elementi pratici dovranno essere tenuti accuratamente presenti in ordine alla concessione alla parte cattolica della dispensa.

L'esperienza maturata in anni recenti induce, in linea generale, a sconsigliare o comunque a non incoraggiare questi matrimoni, secondo una linea di pensiero condivisa anche dai musulmani. Alcuni elementi, infatti, potrebbero suscitare gravi crisi nella coppia, sino a condurla a fratture irreparabili: la fragilità di tali unioni, i problemi relativi l'esercizio adulto della propria fede da parte del coniuge cattolico, l'educazione religiosa dei figli, la diversa concezione dell'istituto matrimoniale, dei diritti e doveri reciproci dei coniugi, della patria potestà, degli aspetti patrimoniali ed ereditari, la differente visione del ruolo della donna, le interferenze dell'ambiente familiare d'origine....

Attesa la complessità dei fattori in questione, i matrimoni tra cattolici e musulmani *devono essere* comunque considerati unioni potenzialmente problematiche. Pertanto è necessario adottare verso le persone coinvolte un atteggiamento molto chiaro, prospettando per tempo alle parti i problemi che quasi inevitabilmente si presenteranno, verificando così non solo la loro generica buona volontà, ma anche la disponibilità e la reale attitudine ad affrontarli di comune accordo.

II. La visione cristiana del matrimonio

Nella prospettiva cristiana il matrimonio è un'istituzione voluta dal Creatore e governata dalla sua legge. Appartiene all'ordine della creazione, perché rispecchia la volontà divina e risponde alla natura della persona umana il fatto che tra un uomo e una donna si instauri un rapporto stabile di profonda comunione e di amore esclusivo.

Esso pertanto gode di dignità naturale ancor prima di essere illuminato dalla rivelazione e di essere accolto nella fede: l'uomo e la donna sono chiamati a unire le loro vite in un amore totale, attraverso un'alleanza che li rende «una sola carne» (Gn 2,24). Tale unione, frutto del loro amore, li costituisce in una relazione che è «a immagine di Dio» (Gn 1,27).

Dio affida all'uomo e alla donna, marito e moglie, un modo del tutto speciale per la continuazione - come suoi collaboratori - dell'esistenza umana, e li chiama a edificare la famiglia attraverso l'amore reciproco e la complementarità.

Anche i Profeti hanno esaltano il matrimonio, definendo l'alleanza tra Dio e il popolo di Israele, con linguaggio simbolico, proprio attraverso l'esperienza nuziale.

Il mistero cristiano, manifestato dal matrimonio-sacramento e affidato al ministero della Chiesa, si innesta sul piano della creazione: nei battezzati, la realtà creaturale viene elevata dallo specifico dono della grazia sacramentale. Tuttavia, il matrimonio naturale (nel caso di unioni in cui uno o entrambi i contraenti non hanno ricevuto il battesimo) mantiene intatti i valori insiti nell'atto del consenso, che impegna tutta la vita dei nubendi in un amore indissolubile, in una fedeltà incondizionata e nella disponibilità alla prole.

Anche se il matrimonio tra una parte cattolica e una parte musulmana non ha dignità sacramentale, esso nondimeno può realizzare i valori propri del matrimonio naturale e costituire per i coniugi una preziosa opportunità di crescita. Questa è la "ratio" che legittima ultimamente la concessione della dispensa, quando l'Ordinario abbia accertato la mancanza di un pericolo che minacci nella parte cattolica i valori soprannaturali, quali la fede, la vita di grazia, la fedeltà alle esigenze della propria coscienza rettamente formata e sia certo che la parte musulmana non rifiuti i fini e le proprietà essenziali del matrimonio e non sia già legata da un vincolo matrimoniale valido.

Se è vero, dunque, che esiste un diritto naturale di ogni uomo a contrarre matrimonio, diritto che deve essere tutelato anche nei matrimoni tra cristiani e musulmani, bisogna anche dire che ciò non equivale al diritto alla concessione della dispensa. Essa non può essere considerata come una pura presa d'atto, a posteriori, di una decisione ormai maturata dalla coppia, per "regolarizzarne" la posizione, ma occorre che l'indagine prematrimoniale sia accompagnata con dei mezzi di carattere pastorale, tendenti a far comprendere alla parte battezzata quali sono i valori profondi, umani e soprannaturali, che la sua scelta deve considerare e difendere.

III. Itinerario di verifica e di preparazione

Si può prevedere una preparazione al matrimonio che prevede queste tre tappe.

III.1. Il momento del primo contatto e della conoscenza iniziale della coppia

Il nostro Sinodo diocesano 47° auspica che i fidanzati si rivolgano al parroco cui spetta procedere all'istruttoria matrimoniale possibilmente un anno prima della data prevista delle nozze (cfr. cost. 401 § 1). In casi come questo è assolutamente da evitare che la coppia si presenti al sacerdote nell'imminenza delle nozze o quando tutto è già stato deciso, poiché la preparazione del matrimonio richiede un'attenzione particolare, che non può essere elusa in maniera sbrigativa.

È imprescindibile assicurare la libertà di ciascuna delle parti rispetto all'altra anche nelle modalità d'incontro. La parte cristiana dovrà essere ascoltata in un primo tempo da sola. Quando, dopo i primi colloqui, si valuta conveniente proseguire il dialogo, i successivi incontri potrebbero avvenire con la presenza di entrambi i membri della coppia.

È auspicabile che il sacerdote che incontra la coppia abbia una certa conoscenza dell'islâm, delle sue tradizioni, delle sue pratiche e della concezione islamica del matrimonio, per aiutare a discernere la globalità della situazione¹. È realistico ritenere che non ogni sacerdote disponga della preparazione adeguata per una corretta valutazione dei singoli casi: a questo fine si dovrebbe individuare a livello diocesano un sacerdote esperto, coadiuvato da un gruppo di laici, in grado di affiancarsi ai parroci nell'opera di discernimento matrimoniale e di accompagnamento².

È utile che quanti preparano la coppia al matrimonio possano incontrare anche la famiglia della parte cristiana. Non di rado, infatti, per i genitori (di entrambi i nubendi) un tale matrimonio è un'esperienza traumatica. Molte giovani coppie incontrano una forte opposizione da parte dei loro parenti e amici: questo può portare al loro isolamento e potrebbe indurli a passi affrettati.

L'incontro con il sacerdote mette a nudo, talora, le parole non pronunciate, i discorsi non affrontati, le possibili illusioni, il senso delle promesse reciproche e della loro fattibilità. Il dialogo aperto è anche utile per verificare che il matrimonio non sia sollecitato dalla parte musulmana in vista del raggiungimento di altri scopi, quali l'ottenimento del permesso di lavoro, dell'asilo politico... Potrebbe essere utile al sacerdote porre alcune domande concrete per accrescere al consapevolezza delle loro intenzioni.³

A conclusione degli incontri preparatori si dovrebbe raggiungere una sufficiente consapevolezza della comprensione dei nubendi circa il matrimonio cristiano e, di conseguenza, della possibilità di concedere loro la dispensa dall'impedimento di "disparitas cultus". Qualora ciò non fosse possibile, si orienti la coppia verso un'ulteriore riflessione, concedendole un congruo spazio di tempo.

Qualora i due insistano nella volontà di sposarsi, potrebbe essere pastoralmente preferibile tollerare la prospettiva del matrimonio civile, piuttosto che concedere la dispensa, ponendo la parte cattolica in una situazione matrimoniale irreversibile.

Se invece il colloquio giunge a un esito positivo, consolidando la convinzione che sia possibile e opportuno concedere la dispensa dall'impedimento, si inviterà la coppia a intraprendere il consueto cammino di preparazione alla celebrazione del matrimonio.

Cfr. Appendice I: Alcuni elementi di conoscenza del matrimonio nell'islâm.

Nella nostra Arcidiocesi è attivo ormai da molti anni il C.A.D.R. (Centro Ambrosiano di documentazione per le Religioni) in corso di Porta Ticinese, 33 – Milano (tel. 02.8375476) con uno specifico settore Islâm e un Consultorio Interetnico.

Cfr. Appendice II: Alcune domande per accrescere la consapevolezza dei nubendi.

III.2. Il tempo della preparazione

È il momento in cui **invitare la parte cattolica a frequentare il corso di preparazione al matrimonio**, spiegando al**la parte musulmana** che la sua **partecipazione**, benché **non obbligatoria**, sarebbe **auspicabile** per comprendere meglio il significato del matrimonio cristiano.

III.3. Il tempo della decisione

Conclusa la preparazione, la coppia deve essere aiutata a chiarire tutti i risvolti insiti nella scelta di celebrare il matrimonio in forma religiosa.

Secondo la dottrina cattolica, il matrimonio ha dignità sacramentale solo quando è celebrato da due battezzati. Nel caso di matrimonio fra una parte cattolica e una non battezzata, la competenza della Chiesa cattolica sul vincolo di diritto naturale si fonda sul fatto che uno dei due nubendi è battezzato cattolico (cfr can. 1059) e si traduce nella concessione o meno della dispensa che toglie l'impedimento alle nozze che grava sulla parte cattolica.

La dispensa deve essere richiesta dal parroco della parte cattolica all'Ordinario del luogo, normalmente attraverso il competente ufficio della Curia diocesana. A tale scopo ci si può avvalere della traccia preparata dal Servizio per la Disciplina dei Sacramenti della nostra Arcidiocesi⁴. Il parroco deve anche accertare, nelle modalità consuete, lo stato libero della parte musulmana, usualmente una dichiarazione scritta (comprovata da almeno un testimone idoneo) che attesti che non ha contratto alcun matrimonio e la copia dei documenti civili rilasciati dal Paese d'origine e del nulla-osta a contrarre matrimonio del Consolato (o Ambasciata) del paese del musulmano in Italia. Tenuto conto della peculiarità del caso, è opportuno che i nubendi si presentino al parroco almeno sei mesi prima delle nozze.

Con la normativa canonica la Chiesa intende tutelare la fede della parte cattolica: per questo ha stabilito l'impedimento di "disparitas cultus" (cfr can. 1086 § 1), in forza del quale è invalido il matrimonio eventualmente contratto dal fedele cattolico con un islamico (senza dispensa). D'altro canto la Chiesa riconosce pure che, nella concreta vicenda esistenziale di una persona, un tale matrimonio può realizzare valori positivi di indubbio rilievo, quali l'esercizio del diritto alle nozze e alla procreazione con la persona liberamente scelta, in una comunione di vita fedele e indissolubile, secondo il progetto primordiale di Dio sull'uomo e sulla donna.

Per queste ragioni l'Ordinario del luogo, qualora si diano certe condizioni, ha la facoltà di dispensare il fedele cristiano dall'impedimento e di ammetterlo alla celebrazione di un valido matrimonio.

La dispensa consiste l'esonero dal vincolo della legge che sancisce l'esistenza di tale impedimento e che renderebbe nullo il matrimonio, di fronte al bene prevalente del fedele (per es. il fatto che questi non permanga in una convivenza di fatto o in un matrimonio civile), posto che si realizzino tutte le condizioni richieste per il consenso a un matrimonio integro nell'essenza, nei fini e nelle proprietà essenziali, cioè in cui entrambi i nubendi accolgano come valori l'unità, l'indissolubilità, la fedeltà e l'apertura alla prole.

L'Ordinario del luogo può concedere lecitamente la dispensa - che rimane in ogni caso un atto discrezionale e valido solo quando sussista una giusta e ragionevole causa (cfr can. 90 § 1) - dall'impedimento di "disparitas cultus" solo dopo avere verificato l'esistenza di alcuni requisiti (cfr can. 1086 § 2).

-

Cdr. Appendice III, pubblicata in: *Matrimonio canonico in Italia. Normativa e sussidi*, Centro Ambros. Docum. e Studi Rel., Milano, 1991, 2° ediz, p. 212..

- a) La parte cattolica deve:
- dichiarare di essere pronta a evitare il pericolo, insito nel matrimonio con un musulmano, di abbandonare la fede cattolica;
- promettere di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella fede cattolica.

Mentre la salvaguardia della fede cattolica è un valore assoluto che dipende dalla coscienza e dalla forza morale della parte cattolica (per cui la Chiesa può esigerla), le scelte concrete in ordine all'educazione dei figli coinvolgono egualmente – nel nostro sistema di valori e negli ordinamenti giuridici dei Paesi occidentali entrambi i genitori, e nel mondo islamico il padre a titolo del tutto speciale. Può pertanto darsi l'eventualità che la parte cattolica, per lo più la donna, pur avendo assunto un impegno vero e sincero, si trovi poi nell'oggettiva impossibilità di mantenerlo. Si tenga presente che i musulmani osservanti ritengono di avere l'obbligo di educare senz'altro i figli maschi nella propria credenza.

b) La parte musulmana deve essere informata degli impegni che la parte cattolica è tenuta ad assumere e ciò deve constare agl'atti. Nel rispetto della libertà di coscienza, non le viene richiesta alcuna sottoscrizione che la vincoli a impegni equivalenti, pur auspicando che dia garanzie adeguate di tenere veramente un atteggiamento rispettoso, tale da permettere alla parte cattolica di adempiere gli impegni assunti.

È conveniente non attendere il momento dell'esame dei coniugi per far conoscere alla parte musulmana gli obblighi a cui è tenuta la parte cattolica e dei quali anch'essa deve essere realmente consapevole.

Per manifestare e assumere gli impegni della parte cattolica, così come per realizzare tale informazione si può usare il modulo XI (Dichiarazione prescritta nei matrimoni misti) della modulistica matrimoniale della C.E.I.

c) Entrambe le parti devono essere istruite sui fini e sulle proprietà essenziali del matrimonio, che non possono essere esclusi da nessuno dei due.

I fini del matrimonio (cfr. can. 1055 § 1) consistono nel bene dei coniugi e nella generazione ed educazione della prole. Le proprietà essenziali del matrimonio, (cfr. can. 1056), sono l'unità (non vi possono essere per una persona più vincoli matrimoniali validi in atto contemporaneamente) e l'indissolubilità (la perpetuità) del vincolo. L'esclusione anche di uno solo di questi elementi da parte di uno dei contraenti, snaturando l'istituto del matrimonio così come configurato da Dio nel piano della creazione, rende invalido il matrimonio.

Non si tratta di elementi rimessi alla libera disponibilità delle parti o subordinati all'appartenenza alla Chiesa cattolica: chi li rifiuta (battezzato o meno), rifiuta con ciò il matrimonio stesso voluto da Dio.

Un'attenzione particolare deve essere dedicata al bene della fedeltà coniugale, che può essere seriamente minacciato dalla diversa comprensione di questo valore, connessa con la differente prospettiva, propria del mondo islamico. Questo, come è noto, non pone sullo stesso piano l'uomo e la donna: la fedeltà coniugale è infatti intesa come un diritto dell'uomo verso la donna, esigibile solo da lui.

È necessario verificare in maniera approfondita l'orientamento e la volontà di entrambi i contraenti su questi punti, prestando particolare attenzione alla parte musulmana. É possibile che questa condivida solo genericamente un orientamento culturale e di pensiero contrario ai fini e alle proprietà essenziali del matrimonio, così come predicati dalla Chiesa, ma di fatto non li escluda con un atto di volontà personale e positivo in riferimento al proprio matrimonio.

Se invece risultasse positivamente che la parte musulmana di fatto intenda e voglia, anche solo ipoteticamente, applicare orientamenti contrari ai fini e alle proprietà essenziali del matrimonio alle nozze che sta per contrarre, ciò comporterebbe

inevitabilmente la nullità del vincolo (cfr can 1101 § 2) e, di conseguenza, l'impossibilità assoluta di concedere la dispensa dall'impedimento. Le dichiarazioni rilasciate solo per compiacere il parroco o la parte cattolica, ma non rispondenti alle effettive intenzioni della parte musulmana, potrebbero costituire il presupposto per dare corso al procedimento per la dichiarazione di nullità del matrimonio.

L'eventuale rifiuto della dispensa è da motivare con il contrasto insanabile fra le intenzioni del nubendo e la concezione cattolica del matrimonio.

Se la coppia intende stabilirsi in un Paese islamico, è assai improbabile che, al di là della soggettiva buona volontà, la parte cattolica, questa possa adempiere gli impegni assunti per ottenere la concessione della dispensa. In quest'ultimo caso non è conveniente che l'Ordinario conceda la dispensa, anche di fronte alla minaccia che, per conformarsi alle leggi dello Stato islamico e sotto la pressione sociale, la coppia sia poi indotta a celebrare il matrimonio islamico. A tutela della moglie cattolica si potrebbe tuttavia tollerare la celebrazione del matrimonio civile in Italia, anche nei casi in cui esso non venga riconosciuto dallo Stato del coniuge e non possa tutelare adeguatamente la posizione della donna, essendo colà ammessa la poligamia. In tali Paesi i figli non potranno che essere musulmani e, qualora la coppia vi si trasferisse dopo avere trascorso alcuni anni in Italia, essi, se battezzati, dovrebbero apostatare la fede cristiana.

Si deve altresì ammonire la parte cattolica sulla gravità delle conseguenze derivanti dall'eventuale emissione della professione di fede islamica, che configurerebbe una vera e propria apostasia⁵.

IV. Celebrazione del matrimonio e accompagnamento familiare

Per la valida celebrazione del matrimonio tra una parte cattolica e una parte musulmana, ordinariamente deve essere osservata la forma canonica e la celebrazione liturgica deve aver luogo come previsto in questi casi (cfr can. 1108 § 1 e "Rito del matrimonio", cap. III): il consenso deve essere manifestato di fronte al parroco o a un suo delegato in presenza di due testimoni, nel corso di una liturgia della Parola, escludendo la celebrazione eucaristica. In ogni caso, non dovrà avere luogo un'altra celebrazione delle nozze con rito islamico (cfr can. 1127 § 3). Non è invece vietata la cosiddetta "festa di matrimonio" islamica, purché non contenga elementi contrari alla fede della parte cattolica.

In presenza di ragioni che rendono inopportuna la celebrazione liturgica del matrimonio, è possibile chiedere e ottenere la dispensa dalla forma canonica (cfr cann. 1127-1129). Le ragioni che potrebbero giustificare tale richiesta sono quelle relative al rispetto delle esigenze personali della parte non cattolica (l'opposizione che incontra nell'ambito familiare, il fatto che il matrimonio dovrà essere celebrato all'estero in ambiente non cattolico, e simili). L'Ordinario può concedere lecitamente la dispensa dalla forma canonica solo quando riconosca l'adeguatezza delle ragioni addotte e dopo aver consultato l'Ordinario del luogo in cui verrà celebrato il matrimonio, nel caso in cui la celebrazione avvenga fuori dal territorio della propria diocesi.

Condizione per la validità di un matrimonio celebrato con dispensa dalla forma canonica è che sia comunque osservata una qualche forma pubblica di celebrazione (cfr can. 1127 § 2).

Il parroco ricordi alla parte cattolica che, qualora i nubendi decidano di sposarsi senza che questa abbia ottenuto la prescritta dispensa dall'impedimento di "disparitas cultus" o dalla celebrazione secondo la forma canonica (per esempio, scegliendo semplicemente il rito islamico), il matrimonio è invalido e di conseguenza la parte cattolica viene a trovarsi in una situazione matrimoniale irregolare con tutto ciò che questo comporta.

_

⁵ Cfr. Appendice IV: La shahâda (La professione di fede islamica).

Il matrimonio tra una parte cattolica e una parte musulmana celebrato in Italia può conseguire gli effetti civili previsti dalla normativa concordataria. Si dovrà pertanto provvedere ai consueti adempimenti (pubblicazioni alla casa comunale e successiva trascrizione).

L'eventuale esenzione dall'obbligo di avvalersi del riconoscimento degli effetti civili del matrimonio potrà essere concessa dall'Ordinario del luogo per gravi motivi, secondo la normativa generale.

Il sostegno pastorale offerto alla coppia non può limitarsi al periodo della preparazione e della celebrazione del matrimonio, ma deve riguardare lo svolgersi della vita familiare, soprattutto in riferimento ai contrasti che potranno sorgere: il marito musulmano consentirà davvero alla moglie cattolica di frequentare la chiesa, di assumere parte attiva nella parrocchia, di ricevere a casa il sacerdote per una visita di carattere pastorale? Quali forme concrete assumerà l'educazione religiosa dei figli?

Se i coniugi decidono di stabilirsi in Europa, è la parte musulmana che ha più stimoli ad adattarsi. Quando, invece, viene deciso il trasferimento in un Paese islamico, la parte cattolica (nella grande maggioranza dei casi, la donna) dovrà probabilmente affrontare notevoli difficoltà (sforzo d'integrazione nell'ambiente, dinamiche di vita di coppia, educazione dei figli e autorità su di loro, rapporto con la famiglia del marito, soggezione al diritto di ripudio unilaterale da parte del marito, accettazione sociale della poligamia, ecc.). In questi casi è importante il ruolo che potranno svolgere le comunità cattoliche locali, per cui la persona andrebbe aiutata fornendole anticipatamente riferimenti sicuri in loco.

L'educazione dei figli costituisce una questione molto delicata. I coniugi dovrebbero educare i figli nel rispetto della religione di entrambi, insistendo su valori comuni quali: la trascendenza come dimensione essenziale della vita e la necessità di coltivare l'ambito spirituale, la preghiera, la carità, la giustizia, la fedeltà, il rispetto reciproco, ecc. Con altrettanta chiarezza dovrebbero però formare i figli alla valutazione critica delle differenze sul piano della fede e su quello dell'etica, in particolare per quanto concerne la pari dignità fra uomo e donna, la libertà religiosa e l'integrazione. Occorre mettere in guardia la parte cattolica e i figli dal pericolo concreto di cadere in una sorta di indifferentismo religioso, che potrebbe derivare da tale unione.

Appendice I - Alcuni elementi di conoscenza del matrimonio nell'Islâm

a) Il matrimonio come contratto

Il matrimonio nell'islâm ha un significato e un valore religioso, in quanto voluto da Dio. Dal Corano risulta un'immagine ricca del matrimonio; in essa ritroviamo anche le due finalità essenziali della tradizione cristiana, espresse nei valori della riproduzione della specie e dell'istituzione di una relazione di pace, rispetto, affetto e misericordia fra gli sposi. In modo più scarno, invece, il diritto islamico vede nel matrimonio un contratto che rende leciti i rapporti sessuali fra gli sposi. Si tratta di un contratto bilaterale privato, per la cui validità non è necessaria una celebrazione pubblica.

b) Una famiglia patriarcale, con doveri e ruoli prestabiliti

La famiglia che nasce dal matrimonio islamico è sottoposta all'autorità del marito e si basa su doveri e diritti dei coniugi ben definiti. L'ideale coranico della famiglia è patriarcale, per cui l'uomo è il perno della vita familiare. L'impronta patriarcale resiste anche oggi, sebbene interpellata e parzialmente modificata dai moderni cambiamenti sociali. La superiorità maschile si manifesta anche negli atti sociali, come nel rendere testimonianza o nella divisione dell'eredità.

In base a questa preminenza, il diritto stabilisce i ruoli, i reciproci diritti e i doveri dei membri della famiglia. Fra i coniugi vi sono anzitutto doveri reciproci, come la coabitazione, il rispetto, l'affetto, la salvaguardia degli interessi morali e materiali della famiglia, la reciproca vocazione successoria, la congiunzione agli sposi dei figli nati dal matrimonio.

I diritti della sposa sono il mantenimento da parte del marito, l'uguaglianza di trattamento delle mogli nel matrimonio poligamico, la possibilità di visitare i parenti e riceverne la visita, l'amministrazione dei propri beni senza il controllo del marito, la custodia dei figli in tenera età, ma sempre sotto il controllo paterno o del tutore legittimo. La tutela dei figli spetta al padre, che decide e controlla la loro educazione, in particolare che siano educati nell'islâm. In caso di scioglimento del matrimonio, la custodia dei figli spetta alla madre. La custodia del figlio maschio cessa con la pubertà, mentre la custodia della figlia dura fino al matrimonio di questa.

I diritti dello sposo sono la fedeltà e l'obbedienza da parte della moglie, l'allattamento dei figli al seno da parte della moglie, la vigilanza sul buon andamento della casa, il rispetto dovuto dalla moglie ai parenti del marito. Solo il padre istituisce la filiazione legittima e il diritto legittimo all'eredità.

c) Lo scioglimento del matrimonio: ripudio e divorzio

Il ripudio, previsto e regolato dal Corano, è un atto unilaterale del marito, che rompe il contratto matrimoniale. Il diritto islamico spiega che il matrimonio, essendo un contratto bilaterale privato, può essere sciolto privatamente. Lo scioglimento avviene per ripudio, divorzio o decesso di uno dei congiunti.

Il marito ha il diritto, unilaterale e assoluto, di pronunciare il ripudio. La donna può decidere, in alcuni casi determinati, di chiedere al giudice il ripudio dietro pagamento di un compenso al marito consenziente, quando i dissapori della coppia siano insanabili.

In taluni casi il giudice stesso pronuncia la separazione definitiva tra gli sposi. Quest'ultima forma di scioglimento, che ha una certa analogia con il divorzio giudiziario, si applica in determinati casi, come l'assenza prolungata del marito dal tetto coniugale, la sua carcerazione, l'omissione prolungata del pagamento del mantenimento della moglie, il maltrattamento eccessivo.

Alcuni Stati a maggioranza islamica (per esempio, la Tunisia e la Turchia) proibiscono il ripudio, o lo sottopongono al controllo giudiziario.

d) La poligamia

La poligamia è consentita dal Corano fino a quattro mogli e a tutte le concubine desiderate. Si esige l'equità di trattamento delle mogli da parte del marito.

Nel diritto e nella tradizione, fino a oggi, la poligamia è lecita, sebbene, per motivi economici, sia in regresso. Normalmente l'equità di trattamento delle donne viene intesa, dai giuristi islamici, in senso "quantitativo". La Tunisia, interpretando l'equità in senso "psicologico", ha abolito la poligamia, mentre altri Stati sottopongono al giudice la verifica delle condizioni di sussistenza della capacità per il matrimonio poligamico.

e) Etica della sessualità e della vita fisica

In generale manca una riflessione antropologica congrua sul senso, il valore e il fine della sessualità. La fornicazione e l'adulterio della donna sono peccati particolarmente gravi per l'islâm. La riflessione è invece liberale riguardo alla regolazione delle nascite, anche se la mentalità popolare incoraggia la fecondità. I giuristi ammettono la liceità di ogni tipo di contraccezione.

Gli Stati, non di rado, favoriscono politiche di contraccezione indiscriminata per risolvere il problema demografico. Quanto alla sterilizzazione, maschile e femminile, essa è giudicata illecita, in base al principio di integrità del corpo umano.

L'aborto è condannato, a meno che non si renda necessario per salvare la vita della madre; viene comunque considerato una forma minore di infanticidio. I giuristi, pertanto, vietano l'aborto dopo il quarto mese o sempre, eccetto il caso di pericolo per la salute della madre. È però ammesso l'aborto del "feto malformato".

La fecondazione eterologa è vietata, mentre viene ammessa quella omologa.

f) I rapporti tra genitori e figli

Il padre provvede al mantenimento e all'orientamento educativo dei figli; la madre esercita la custodia sui figli e li educa nella fanciullezza, in nome e nella religione del padre.

Altri principi generali importanti nell'islâm sono la solidarietà nella famiglia patriarcale, il rispetto dei beni dell'orfano e infine la proibizione dell'adozione.

I figli devono obbedienza, riconoscenza e rispetto ai genitori e ricevono dal padre il consenso, o il diniego, al loro progetto di vita e di matrimonio.

I ruoli familiari, maschile e femminile, ben delineati e distinti, spiegano certi comportamenti oppositivi dei ragazzi e dei giovani immigrati musulmani verso figure femminili autorevoli. Il padre è responsabile dei rapporti sociali per tutto quanto concerne l'educazione dei figli, mentre nei Paesi europei quest'incombenza spesso spetta alla madre; le due culture, quindi, usano talora codici opposti, con il rischio di possibili fraintendimenti.

Appendice II - Alcune domande per accrescere la consapevolezza dei nubendi

In questa fase di approccio si potrebbe chiedere ai fidanzati come si sono conosciuti; come e dove si è manifestato il loro amore; che cosa c'è di comune tra loro; che cosa si aspettano dal matrimonio. L'approfondimento di questi aspetti personali è assai utile per il sacerdote chiamato ad accompagnarli. Al fine di accrescere nei fidanzati la consapevolezza circa le loro intenzioni, è conveniente rivolgere loro anche altre domande, come qui di seguito esemplificato.

a) Circa la religione:

- Come giudicate i vostri progetti di matrimonio dal punto di vista della fede personale e della pratica della vostra religione?
- Cosa sapete della religione dell'altro? Provate a condividere le vostre idee sull'islâm e sul cristianesimo.
- Su quali basi religiose contate di fondare la vostra convivenza?
- Sino a quale punto sareste disponibili a partecipare ai riti e alle festività della religione del vostro partner?

b) Circa la cultura:

- Quale conoscenza avete dei vostri rispettivi Paesi, della loro cultura e delle loro tradizioni?
- Quale lingua usate per parlarvi? Avete già provato seriamente a imparare l'uno la lingua dell'altro, per evitare malintesi e conflitti?

- Che consapevolezza avete dei reciproci pregiudizi?
- c) Circa la famiglia di appartenenza:
- Come hanno reagito i parenti, gli amici e la comunità al vostro progetto di matrimonio?
- Avete spiegato al vostro partner ciò che la vostra famiglia si aspetta da lui/lei in quanto membro della famiglia? Conoscete gli obblighi sociali, economici e religiosi a cui dovete attenervi?
- d) Circa la famiglia futura:
- Dove avete intenzione di porre la vostra dimora?
- Vi siete scambiati i vostri rispettivi punti di vista riguardo ai figli e al loro numero, alla fedeltà, alla monogamia e alla poligamia, alle proprietà e alle finanze?
- e) Circa i figli:
- Quale educazione religiosa intendete dare ai figli?
- I vostri figli saranno battezzati come cattolici o faranno parte della comunità islamica? Saranno lasciati liberi di decidere una volta cresciuti?
- f) Circa le garanzie giuridiche:
- Come garantirete il diritto all'eredità del partner cristiano, nel caso di trasferimento in un Paese islamico?
- Potrà questi, in caso di bisogno, ottenere la custodia dei figli?
- Avete intenzione di consultare un esperto per formalizzare garanzie giuridiche a tutela del coniuge più debole?
- *g)* Circa la celebrazione del matrimonio:
- Qual è la forma di celebrazione più conveniente per le vostre nozze?

Appendice III

QUANTO SEGUE VA RESO CON UN RIQUADRO

DOMANDA DI MATRIMONIO TRA UNA PERSONA CATTOLICA E UNA PERSONA NON BATTEZZATA (MATRIMONIO DETTO "INTERRELIGIOSO") Eccellenza Reverendissima/Reverendo Monsignore,

il sottoscritto parroco espone il seguente caso di matrimonio:

il signor (la signorina) **, nato/a a ** il ** e battezzato/a il** nella parrocchia di**, cattolico/a chiede di celebrare il matrimonio con **, nato/a a ** il **, non battezzato/a e appartiene alla religione islamica. Si verifica pertanto il caso previsto dal can. 1086 del Codice di Diritto Canonico e sussiste l'impedimento di disparità di culto.

I nubendi intendono celebrare le nozze nella parrocchia di ** il**.

Entrambi i contraenti sono stati istruiti sui fini e le proprietà essenziali del matrimonio e, in particolare, la parte cattolica è stata esortata a valutare con attenzione le conseguenze derivanti dall'unione matrimoniale con persona non battezzata.

Poiché consta che nessuna delle proprietà essenziali del matrimonio viene esclusa dai contraenti, esprimo parere favorevole affinché sia concessa la dispensa del suddetto impedimento in forza dei seguenti motivi¹: **

La parte cattolica, in mia presenza, ha dichiarato per iscritto di essere pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e ha promesso di fare quanto in suo potere per il battesimo e l'educazione cattolica dei figli.

Ho informato in proposito l'altra parte, la quale si è resa consapevole degli impegni assunti dalla comparte. Infine ho accertato lo stato libero dei nubendi. E pertanto alla presente domanda allego la documentazione dei suddetti adempimenti².

Luogo e data

Il Parroco

L.S.

Allegati:

1. dichiarazione sottoscritta dalla parte cattolica attestazione di avvenuta informazione alla comparte (Mod. XI);

2. certificato di battesimo e testimonianza di stato libero dei contraenti (cfr.: DGMC n. 49).

Es. pericolo di matrimonio civile, fermezza e perseveranza nel proposito di sposarsi, legittimazione della prole, ecc...

Qualora vi fosse anche la richiesta di "dispensa dalla forma canonica" (cfr. can 1127), si faccia riferimento al caso n. 16/2, con gli opportuni adattamenti.

SI TORNA ALL'IMPAGINAZIONE NORMALE

Appendice IV - La shahâda (la professione di fede musulmana)

Una serie di problematiche particolari sorge nel caso in cui sia un uomo cattolico a voler sposare una donna musulmana: tale unione infatti è severamente vietata dalla legge coranica, in forza dell'impedimento di "differenza di religione", secondo il quale il maschio musulmano può sposare una «donna del Libro», cioè una donna ebrea o cristiana (Corano, 5, 5); mentre una musulmana non può sposare un «politeista » (Corano, 2, 221) o un «miscredente» (Corano, 60, 10), categorie all'interno delle quali sono annoverati anche cristiani ed ebrei.

Negli ordinamenti giuridici dei Paesi islamici spesso l'autorizzazione civile alla celebrazione presuppone l'emissione della "shahâda" da parte del contraente cattolico, ossia della professione di fede musulmana. La sua formulazione è la seguente: Lâ ilâha illâ Allâh wa Muhammad rasûl Allâh, ("Non c'è divinità all'infuori di Dio e Maometto è l'inviato di Dio"). Con la preghiera, il digiuno nel mese di "Ramadân", l'elemosina e il pellegrinaggio alla Mecca è uno dei cinque pilastri fondamentali dell'islâm. Pronunciata in arabo e talora semplicemente sottoscritta davanti a due testimoni, è sufficiente per provare la conversione all'islâm, assoggettandosi ai diritti e ai doveri della comunità islamica.

Il problema si pone normalmente, in Italia, quando si intenda contrarre matrimonio canonico a cui conseguono anche gli effetti civili; in tal caso, può accadere che il consolato del Paese islamico non trasmetta il nulla-osta alla celebrazione del matrimonio, che assicura poi anche la trascrizione civile delle nozze celebrate in Italia nel Paese islamico, se prima non risulti che il contraente cattolico ha emesso la "shahâda".

Non di rado, per aggirare l'ostacolo, il cattolico in questione pronuncia o sottoscrive la "shahâda", pensando di compiere una mera formalità. In realtà, egli pone un atto di apostasia dalla fede cattolica e manifesta una vera e propria adesione all'islâm. Tale professione di fede, infatti, se compiuta consapevolmente, costituisce un atto formale di abbandono della Chiesa cattolica (cfr can. 751), il quale, é sanzionato dal can. 1364 (scomunica "latae sententiae"). L'incorrere nella scomunica esime sia dalla forma canonica (cfr cann. 1108, 1117) sia dall'impedimento di "disparitas cultus" (cfr can. 1086 § 1) per il matrimonio. Il cattolico, che ha emesso tale professione e si presenta al parroco chiedendo il matrimonio canonico, è tenuto a ritrattare formalmente tale atto prima del matrimonio. Se si rifiuta di farlo, seppur ammonito delle gravi conseguenze dell'apostasia, deve essere rimandato al matrimonio civile. In ogni caso, la questione deve essere rimessa alla prudente valutazione dell'Ordinario del luogo.

Nel caso in questione si potrebbe valutare con l'Ordinario l'eventualità di ricorrere alla previa celebrazione del matrimonio nel rito civile, procedendo solo in un secondo momento alla celebrazione canonica, per superare il mancato rilascio dei documenti da parte del consolato.

Va anche detto che la normativa italiana, consente all'Ufficiale di Stato civile di procedere al matrimonio civile con una musulmana, dietro autorizzazione del Tribunale civile, senza la dovuta documentazione e senza il "nulla osta" del suo Consolato, in quanto la disparità di trattamento prevista dalla legislazione islamica contrasta con il nostro ordinamento giuridico. L'impedimento previsto dalla legge islamica risulta in contrasto con il principio di uguaglianza sancito, oltre che dalla nostra Costituzione, anche da numerosi atti internazionali in tema di tutela dei diritti dell'uomo, quali gli artt. 12 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. L'ordine pubblico può, quindi, giustificare la mancata produzione del nulla osta al matrimonio richiesto agli stranieri dall'art. 116 del Codice civile. Il matrimonio civile così celebrato, però, sarà valido solo per l'ordinamento italiano e non nel Paese d'origine della donna musulmana; la coppia perciò, con ogni probabilità, dovrà affrontare problemi gravosi in rapporto sia alla famiglia, sia al Paese d'origine.